

VALPREDA

Si è dovuto spostare il processo a Milano per...

Un «errore» d'istruttoria

Così, nella sentenza di rinvio depositata ieri, il presidente Falco ha definito la derubricazione della bomba deposita (e non esplosa) alla Commerciale (da «strage» a «trasporto illegale d'esplosivo»)

di GIOVANNI BUFFA

ROMA, 23 marzo

Dal 3 settembre 1970, venuta meno la competenza territoriale del giudice istruttore di Roma a condurre l'inchiesta Valpreda e sussistere invece quella del giudice istruttore di Milano: lo si ricava dalla motivazione della sentenza con cui la Corte di Assise di Roma si è spogliata del processo disponendo la trasmissione degli atti a Milano. La sentenza è stata depositata oggi, e consta di diciotto cartelle dattiloscritte, nelle quali sono esposti i motivi della decisione. Vi si dice, senza mezzi termini, che il giudice Cudillo ha sbagliato, che il suo errore era rilevabile «ictu oculi» (a colpo d'occhio), e che la Corte aveva il potere ed il dovere di non andare avanti con un processo irrimediabilmente minato, data la certezza che sarebbe saltato dopo mesi di inutile dibattito.

La sentenza del presidente Falco, con abbondanza di argomenti giuridici (spesso di difficile spiegazione per i «non addetti ai lavori») dice in sostanza:

1) la bomba rinvenuta inesplosa alla Commerciale fu considerata, fin dall'inizio della istruttoria, reato di strage. Così fu contestata agli imputati: prima con l'ordine di cattura del dottor Occorsio, poi con il mandato del giudice Cudillo;

2) il giudice istruttore Cudillo rigettò una eccezio-

ne di incompetenza per territorio avanzata dai difensori dei familiari di Valpreda, sul presupposto che l'ultima «esplosione» era avvenuta a Roma, alla Banca Nazionale del Lavoro, alle 16,35;

3) successivamente, il 17 luglio 1970, il giudice Cudillo emise un nuovo mandato di cattura contro Valpreda e gli altri, sempre considerando tre episodi di strage, in cui precisava il momento consumativo del reato non più all'ora delle esplosioni ma a quella del collocamento degli ordigni. La competenza restava a Roma, perché tale collocamento veniva indicato per le 16,10 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, per le 16,25 alla Banca Commerciale di Milano, per le 16,35 alla Banca Nazionale del Lavoro di Roma;

4) in periodo ancora successivo, lo stesso giudice istruttore accettò che l'ora del collocamento dell'ordigno alla Banca Nazionale del Lavoro era stata indicata in modo errato, la rettificò portandola alle 16,15, e in tal senso contestò la circostanza agli accusati (3 settembre 1970). In questo momento di veniva competente Milano, al cui giudice istruttore dovevano essere rimessi gli atti (era a Milano, infatti, che era stata collocata l'ultima bomba);

5) il giudice Cudillo non provvede a tale rimessione ma, con la sentenza di rinvio a giudizio, derubrica il terzo fatto di strage (la bomba alla Commerciale) in quello di detenzione e trasporto illegali di esplosivi. Veniva in tal modo radicata la competen-

za di Roma perché qui era cessata, con l'attentato alla Banca del Lavoro, la continuazione contestata per il fatto più grave;

6) tale derubricazione fu un errore. Il collocamento di una bomba ad alto potenziale all'interno di un istituto bancario (ordigno del tutto simile a quello che cagionò la morte di 16 persone alla Banca dell'Agricoltura) è indubbio che abbia provocato uno stato di grave pericolo. Integra, quindi, il reato di strage. La bomba poteva esplodere per sollecitazioni esterne, il «fine di uccidere» era «in re ipsa», la sua pericolosità era tale che le autorità rinunziarono a disinnescarla e la fecero esplodere (provocando la distruzione di dieci sacchi di cemento con cui era stata coperta, la rottura dei vetri dello stabile ed una buca profonda mezzo metro in terra). In tale situazione «appare pacifica la facoltà del giudice del dibattimento di restituire al fatto contestato l'appropriata qualificazione giuridica di strage» (da cui consegue l'incompetenza del giudice stesso). Il diritto della difesa non è stato violato «non essendosi appropriata all'essenza del fatto alcuna imputazione».

Da queste premesse il presidente Falco, rispondendo alle osservazioni che gli sono state mosse — e anticipando i motivi di ricorso di Merlino e Delle Chiave — passa a domandarsi se la Corte aveva il potere di prendere il provvedimento nella fase preliminare del processo. La sua risposta è positiva, in

base ai Codici ed all'articolo 25 della Costituzione (nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale). Se il giudice dovesse fare riferimento solo al «titolo del reato», anche quando, come nel caso in esame, sia «palesamente errato», ne conseguirebbe una violazione del precetto costituzionale, una arbitraria sottrazione degli imputati al giudice naturale.

La Corte, allora, poteva dichiarare la propria incompetenza per effetto della diversa definizione giuridica data al collocamento della bomba alla Commerciale: e nulla vietava di esercitare questa facoltà in apertura di dibattimento allorché la semplice lettura del capo di imputazione mostrava l'errore della sentenza di rinvio a giudizio. La rettificata imputazione di questo errore risponde, oltretutto, ad un criterio di economia processuale: è contrario «al retrito a logica che il giudice debba attendere la conclusione del dibattimento, magari di lunghissima durata, per poi pervenire a quella medesima statuizione che, senza alcuna modifica del fatto contestato, avrebbe potuto, all'evidenza, adottare sin dalla fase originaria».

Le notifiche del documento Falco ai difensori e agli imputati contumaci è già iniziata. Dalla data dell'ultima notifica decorre il termine di venti giorni per il deposito dei motivi di ricorso. Poi gli atti saranno trasmessi alla Cassazione, prima tappa del loro cammino verso Milano.